

I0714	GRANDI ESPOSIZIONI
--------------	---------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B/F	2022 08 11	2022 09 30	9999 99 99

Generalità

La soluzione delle “grandi esposizioni” consiste in un processo autonomo distinto da quello finalizzato alla produzione dei coefficienti prudenziali. Tuttavia i gruppi PUMA hanno ritenuto di poter utilizzare una parte rilevante delle informazioni determinate in fase ACA relative alla produzione dei coefficienti prudenziali secondo la normativa “Basilea3”.

In particolare, la gran parte delle ponderazioni **campo 05727 – PONDERAZIONE GRANDI ESPOSIZIONI** relative alle esposizioni riportate nell’articolo 400.1 della CRR e nella circ. 285, possono essere desunte, in fase ACA, anche grazie alle informazioni sui portafogli (campo 05720) e sulle ponderazioni (campo 05725) determinati per il rischio di credito.

L’importo per l’esposizione a rischio è contenuto nel **campo 07502 - IMPORTO NETTO PER GRANDI ESPOSIZIONI** che è derivato in fase ACA sulle FTO di rapporto dalle stesse routine che impostano il campo 07500 utilizzato per il rischio di credito. Per le cartolarizzazioni sintetiche tale campo è ulteriormente corretto dalla funzione F28_5.

L’importo per l’esposizione lorda al rischio è contenuto nel **campo 07515 - IMPORTO LORDO PER GRANDI ESPOSIZIONI** che è derivato in fase ACA sulle FTO di rapporto dalle stesse routine che impostano il campo 07505 utilizzato per il rischio di credito.

L'importo per le garanzie reali e personali è il **campo 07551 - IMPORTO GARANZIE PER GRANDI ESPOSIZIONI**. È derivato in fase ACA - dalle stesse routine che impostano il campo 07550 dei coefficienti prudenziali - dal fair value delle garanzie (06325 per garanzie reali / 06326 per garanzie personali) oppure in assenza, nei casi in cui è accettato, dal valore contrattuale delle stesse (00650 per garanzie reali / 00660 per garanzie personali).

Sulle FTO di garanzie personali e reali il campo 05999 (campo guida CRM) individua le tipologie di protezione del credito che assistono le esposizioni e anche l'eventuale presenza dei requisiti generici e specifici di ammissibilità richiesti dalla normativa prudenziale.

Le derivate finali vengono generate con tutte le variabili previste dagli schemi segnaletici con l'aggiunta di alcuni dettagli informativi che potrebbero risultare necessari per un'eventuale rielaborazione del processo.

Il processo per il trattamento delle garanzie ricalca le logiche di CRM (ammissibilità delle garanzie e abbinamento tra esposizioni e garanzie) ed è stato strutturato in modo da determinare la generazione delle derivate finali con esposizioni in capo al debitore/garante.

Indicazioni per la predisposizione dell'input

TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO PER GRANDI ESPOSIZIONI

Nella segnalazione delle grandi esposizioni, in presenza di un gruppo di clienti/garanti connessi, il soggetto segnalato è la capogruppo. A tal fine è definita la TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO PER GRANDI ESPOSIZIONI che, alimentata con tutti i gruppi

di clienti/garanti connessi, verso i quali l'intermediario ha esposizioni (dirette o indirette), individua il legame con la capogruppo stessa.

Tale tabella deve inoltre essere alimentata per le singole controparti (clienti/garanti), per le quali l'azienda segnalante non abbia individuato legami di natura giuridica o economica con altre controparti, qualora queste siano emittenti di strumenti finanziari.

Per ulteriori precisazioni cfr. – I0509 – GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

LE ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI

I margini iniziali, di variazione giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ovvero a una controparte centrale avente sede in un paese dell'UE che assicuri condizioni equivalenti beneficiano dell'esenzione totale.

I rapporti della specie sono individuati dai valori 1 (Cassa Compensazione e Garanzia) e 2 (Controparti centrali aventi sede in uno stato UE che assicurino condizioni equivalenti a CC&G) del **campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI** sulle FTO interessate (cfr. I0500).

LE OPERAZIONI SU ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Il Regolamento Delegato 1187/2014 (RD) prevede in linea generale che gli intermediari debbano essere in grado di identificare e controllare nel tempo i clienti o gruppi di clienti connessi di un'esposizione sottostante (*full look-through*).

A tale fine è necessaria l'alimentazione delle attività sottostanti secondo le seguenti indicazioni:

- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale proprie cedute e non cancellate dal bilancio: FTO pertinenti con la natura delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781 uguale a 1 o 4;
- per le operazioni di cartolarizzazione sintetica: FTO pertinenti con la natura delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781=9¹;
- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale proprie cedute e cancellate dal bilancio: FTO 01517.02/72;
- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione (tradizionale e sintetica) di terzi: FTO 01519.02/72;
- per le attività sottostanti alle quote di OICR:
 - i. FTO 01063.77 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE), fornita in input con campo 05278 significativo;
 - ii. FTO 01063.79 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DEPOSITI - POSIZIONI LUNGHE);
 - iii. FTO 01063.80 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DERIVATI - POSIZIONI LUNGHE).
 - iv. FTO 01063.81 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE).

Tuttavia, l'art. 6 del RD prevede il caso in cui l'ente ignori parzialmente (*partial look-through*) o totalmente l'identità dei debitori delle esposizioni sottostanti al rischio di credito.

Nel primo caso l'alimentazione dell'input PUMA per le attività sottostanti deve essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

¹ L'Originator di una operazione di cartolarizzazione sintetica conosce sempre il pool di attività sottostanti.

- per la parte nota² delle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: rispettivamente, FTO 01517.02/72 e FTO 01519.02/72;
- per la parte *unknown* delle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: FTA 03940.09 (POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - UNKNOWN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO 01063.02/11, 01079.02 e 01064.02;
- per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OICR:
 - i. FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI);
 - ii. FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI);
 - iii. FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI);
 - iv. FTA 03940.11 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (DERIVATI);
- per la parte *unknown* delle attività sottostanti alle quote di OICR: FTA 03940.07 (QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - UNKNOWN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO 01063.02/11.

Nel secondo caso, cioè quando l'ente non è in grado di distinguere le esposizioni sottostanti all'operazione, la generazione dell'esposizione verso il "cliente distinto/ignoto" viene documentata utilizzando l'esposizione dell'ente verso l'operazione.

Per indicare quale dei possibili metodi è in grado di utilizzare per identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti ad un OIC, l'intermediario deve fornire in input sulle esposizioni con attività sottostanti (FTO 01063.02/11) il

² Si rammenta che per entrambe le tipologie di cartolarizzazioni, nel caso in cui l'intermediario svolga il ruolo di *servicer*, per altri ambiti informativi è richiesta necessariamente l'applicazione del metodo *full look-through*.

campo 05788 - METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI (GR. ESPOSIZIONI), il cui dominio è il seguente:

0 = NESSUNA SCOMPOSIZIONE

1 = FULL LOOK-THROUGH

2 = PARTIAL LOOK-THROUGH

avendo cura di valorizzarle in modo univoco a parità di codice ISIN.

Nel caso in cui lo schema di investimento sia rappresentato da una cartolarizzazione le medesime informazioni sono richieste con altrettanti attributi della TCOR38.

Inoltre, nel caso di scomposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle attività sottostanti, gli intermediari devono valorizzare in TCOR38 anche i seguenti attributi³:

- **QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)**
- **QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA).**

Tali percentuali devono essere calcolate rapportando l'esposizione complessiva verso lo schema, distintamente per portafoglio bancario e di negoziazione, al totale delle attività sottostanti in cui lo schema investe.

Sulla esposizione verso lo schema – OIC – l'intermediario deve valorizzare il **campo 05811 – STRUTTURA DELL'OPERAZIONE COME ESPOSIZIONE AGGIUNTIVA (ART. 7 DEL RD 1187/2014)** per indicare se non sono soddisfatti i punti 1 e 2 dell'articolo 7 del regolamento delegato 1187/2014 ed è necessario rappresentare una esposizione aggiuntiva:

0= NO

³ Tali informazioni non sono necessarie per gli schemi di investimento in forma di OICR in quanto è a cura dell'azienda l'alimentazione degli importi sulle forme tecniche 01063.77/79/81 e 03940.01/03/05/07, relative alle attività sottostanti (cfr. I0300), in proporzione alla quota di

1= SI

Per le operazioni di cartolarizzazione tradizionale⁴ la stessa informazione è richiesta nella **TCOR38 - TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI**.

Negli schemi di investimento in cui l'intermediario non conosce in parte il sottostante (*partial look-through*) per le esposizioni non note dovrà alimentare la FTA 03940.07/09. Su tali FTA deve essere alimentato un campo di input che permette di attribuire l'esposizione al cliente ignoto oppure al cliente distinto sulla base delle indicazioni previste dall'art 6 del regolamento delegato 1187/2014.

Campo 05813 – ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE IGNOTA:

0= NON INTERESSA

1 = CLIENTE DISTINTO

2 = CLIENTE IGNOTO

Il medesimo campo è richiesto anche sulle FTO 01063.02/11 nei casi di esposizioni su attività sottostanti con unknown totale (posizioni verso cartolarizzazioni con 'METODO'=0 e verso OICR con campo 05788=0). In tali casi, infatti, l'eventuale generazione dell'attività verso cliente ignoto è prodotta dalla FTO che rappresenta l'esposizione dell'ente.

GARANZIE DI IMMOBILI NON RESIDENZIALI

Nell'ambito del trattamento delle esposizioni garantite da immobili (cfr. **F05_2_7_1 – LA CRM PER LE GRANDI ESPOSIZIONI**), oltre al soddisfacimento delle condizioni e dei requisiti per la classificazione nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili", è richiesto anche che gli immobili non residenziali debbano essere completamente costruiti, dati in locazione e produrre un adeguato reddito.

partecipazione. Per le cartolarizzazioni sintetiche deve essere alimentato solo l'attributo 'QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)'.

A tal fine, fermi restando i criteri di alimentazione dei campi 05365, 05751 e 05752, è necessario fornire in input sulle FTO 01189.03/05/06 e 09701.02 anche il **campo 05789 - DIGIT REQUISITO PER IMMOBILI NON RESIDENZIALI (GRANDI ESPOSIZIONI)**:

0 = NO

1 = SI

con il quale l'azienda, ponendo il valore uguale a 1, dichiara che l'immobile non residenziale posto a garanzia presenta anche le suddette caratteristiche aggiuntive.

LE MODIFICHE DELLA CRR2

Capitale di Classe Primario (TIER 1)

L'art. 392 del CRR2 prevede che l'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.

Inoltre, i template, del DPM 3.0, C28 (colonna 200) e C29 (colonna 210) chiedono le informazioni in merito alle “esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1”.

Al fine di avere l'informazione in merito al TIER1 è stato inserito il nuovo campo importo **06391 - DEDUZIONE DAL TIER 1**, da alimentare nella FTA 01111.11, con il nuovo valore **37 “DEDUZIONE DAL TIER 1”** dell'util-bilias.

Tale campo viene considerato nel ragionamento R01_4 - RAG-UTILB2 a rettifica del campo 07502 in sostituzione del campo 06390.

⁴ Il gruppo PUMA ritiene che nessuna “esposizione aggiuntiva” debba essere rilevata in caso di operazioni di cartolarizzazione sintetica.

Credit Risk Mitigation (art 399, 401, 402, 403 CRR2)

Il valore dell'esposizione deve essere mitigato utilizzando le stesse tecniche di CRM e tutte le garanzie utilizzate ai fini del rischio di credito, purché la loro ponderazione ai fini rischio di credito (campo 05725 – PONDERAZIONE PER RISCHIO DI CREDITO) sia inferiore o uguale a quella relativa al debitore.

In caso di utilizzo del metodo integrale per le garanzie reali finanziarie, in fase di generazione dei template delle “grandi esposizioni”, la banca deve comunque seguire il c.d. «principio di sostituzione» rappresentando dunque per la quota garantita una esposizione indiretta in capo al soggetto garante.

In data 21/01/2022 l'EBA pubblica la Q&A 2020_5496⁵ in cui si afferma che il metodo della sostituzione deve essere applicato anche alle singole operazioni SFT soggette ad accordi quadro di compensazioni e per le quali l'esposizione viene calcolata secondo l'articolo 220 del CRR. Per una corretta generazione dei template C 28.00 e C 29.00 è necessario rilevare, oltre al valore dell'esposizione “E*” dell'intero accordo quadro di compensazione in capo al soggetto cliente, anche l'esposizione indiretta in capo al soggetto garante presente in ogni operazione SFT rientrante nell'accordo quadro di compensazione.

Di seguito si evidenziano i principali interventi:

- ✓ viene eliminato il campo di input 05750 - DIGIT ESCLUSIONE GARANZIA DALLE GRANDI ESPOSIZIONI;
- ✓ introduzione della posizione indiretta nei confronti del terzo in caso di garanzie reali finanziarie trattate con il metodo integrale comprese le operazioni SFT soggette ad accordi quadro di compensazione. A tal fine viene modificata la funzione extra-tabellare F05_2_7 - CREDIT RISK MITIGATION GRANDI ESPOSIZIONI.

Esenzioni – articolo 400

L'articolo 400 del CRR2, al paragrafo 1, prevede le seguenti nuove esenzioni totali:

- *di cui alla lettera «I»: esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3.*

⁵ https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5496

Al fine di gestire tale esenzione è stato modificato il dominio del campo 05832 - RUOLO DELL ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP⁶ nel seguente modo:

- 1 = PARTECIPANTE DIRETTO
- 2= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 2 DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 3= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 3, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 4= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 5= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 0 = ALTRO / NON INTERESSA.

Con i valori 2 e 3 è possibile applicare l'esenzione.

- *di cui alla lettera «m»: strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti*
 - i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;*
 - ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.*

Al fine di gestire tale esenzione e identificare gli strumenti di fondi propri e passività ammissibili secondo le caratteristiche indicate nell'articolo è richiesto il nuovo campo **05878 – STRUMENTI DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI ART.400 CRR2, PAR 1, LETTERA M** con dominio 0=NO, 1=SI.

⁶ Vedere nota tecnica del rischio di controparte.

- *di cui alla lettera «n»: esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.*

Al fine di gestire tale esenzione ed identificare le esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo è richiesto il **nuovo campo 05879 – IMPEGNI DI VALORI MINIMO** con dominio 0=NO, 1=SI. Il campo deve essere alimentato sulla FTO 01551.04⁷.

- *di cui alla lettera «j»: esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate.*

Le esposizioni da negoziazione soggette a tale esenzioni sono individuabili con il campo 05832=1 e il campo 05080=1,2. I contributi a fondi di garanzia attraverso la FTO 01200.00 (pre-finanziati) e la 01609.02 con campo 05080=1,2.

Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (ART.500 bis).

Ai fini grandi esposizioni la deroga prevista nell'art. 501 bis non è stata recepita, pertanto per identificare che il campo 05724 è alimentato ai soli fini rischio di credito, viene richiesto il nuovo campo **05882 – DEROGA ART.501 BIS** con il dominio 0=NO, 1=SI⁸.

Portafoglio Di Negoziazione Di Vigilanza

L'articolo 390 del CRR2 al paragrafo 3 prevede che per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possano:

a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

⁷ Vedere nota tecnica del rischio di credito.

⁸ Vedere nota tecnica del rischio di credito.

b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

Per la definizione di come applicare tale compensazione vengono introdotti i seguenti nuovi campi di input:

- **05633 – CODICE CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 CRR2).** Tale campo consente di determinare la tipologia strumento finanziario per individuare in fase di compensazione se si tratta di strumenti finanziari uguali o diversi e quindi si cade nelle disposizioni dell'art. 390, paragrafo 3) lettera a) oppure nella lettera b).
- **05634 – RANGO CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 CRR2).** Il valore "1" indica la posizione con grado di seniority maggiore.

Tali campi devono essere alimentati oltre che per le FTO 01063.02, 01063.11, 01079.02, 01535.40/51/61, 01543.61/81, 01555.12, 01555.14, 01555.22, 01555.24, 01593.01/05 e 01595.01/05 anche per tutte le FTO delle attività sottostanti a schemi di investimento per le quali è possibile applicare il look through.

LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2401 una cartolarizzazione è l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2013/575.

Ai fini della segnalazione delle grandi esposizioni il gruppo interbancario ritiene che, per tali cartolarizzazioni "monotranche", debba essere la banca segnalante a decidere o meno se applicare il regolamento (UE) 2014/1187 in tema di operazioni di attività sottostanti e quindi provvedere o meno alla scomposizione del sottostante l'operazione di cartolarizzazione⁹.

A tal fine viene introdotto il nuovo attributo di **TCOR38 - SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI** con il domino 0=SI, 1=NO.

In particolare, tale attributo viene alimentato solo per le cartolarizzazioni tradizionali e nel caso in cui l'ente segnalante è "originator" e ha ceduto i crediti con derecognition oppure quando è "investor". Nel caso di cartolarizzazione sintetica oppure di cartolarizzazione tradizionale dove l'ente segnalante è "originator" e i crediti sono stati ceduti senza derecognition, continuando a persistere i crediti nel proprio bilancio, ai fini della segnalazione grandi esposizioni rilevano sempre le attività sottostanti cedute.

Sintetizzando, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2014/1187, valgono le seguenti regole di input:

- se ruolo azienda è "ORIGINATOR" si distinguono due casi:
 - a) originator che cede con "derecognition": devono essere alimentate le FTO 01517.XX oppure le 03940.XX (il cedente non ha più i crediti nel bilancio);

⁹ Riferimento Q&A 2019_4502

- b) originator che cede senza “derecognition”: il cedente ha i crediti in bilancio e quindi si utilizzano le FTO di rapporto già presenti in input (es. 01123.XX, ect);
- c) se ruolo azienda è “INVESTOR” devono essere alimentate le FTO 01519.XX oppure le 03940.XX.

LE NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE CHE SPECIFICANO LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI INDIRETTE VERSO UN CLIENTE DERIVANTI DA CONTRATTI DERIVATI E CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI, LADDOVE IL CONTRATTO NON SIA STATO STIPULATO DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE MA LO STRUMENTO DI DEBITO O DI CAPITALE SOTTOSTANTE SIA STATO EMESSE DA TALE CLIENTE (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1011)

L'articolo 390 del CRR2 al paragrafo 5 prevede che gli enti aggiungano alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente. L'EBA ha elaborato un RTS nel quale specifica le modalità di determinazione delle esposizioni indirette per i contratti di cui sopra.

In particolare, questo RTS distingue tra esposizioni indirette “single underlying reference name” e “multiple underlying reference names”, e prevede per queste ultime una metodologia separata per il calcolo delle esposizioni ai fini della determinazione del corrispondente valore dell'esposizione.

In via generale, l'RTS prevede che gli enti calcolino l'esposizione indiretta nei confronti di un cliente come la differenza tra il valore di mercato corrente del

derivato o dei contratti derivati su crediti e l'importo che l'ente riceverebbe o darebbe in caso di inadempimento dell'emittente dello strumento sottostante.

Al fini dell'applicazione dell'RTS devono essere rilevati, per il calcolo delle esposizioni indirette, solo quei contratti in cui il sottostante comporta un rischio/perdita per l'ente in caso di inadempimento della controparte del sottostante stesso. Se l'esposizione risultante è negativa, l'inadempimento del cliente determina un guadagno per l'ente e deve essere, dunque, impostata a zero¹⁰.

L'RTS prevede la seguente formula generale per il calcolo del valore dell'esposizione indiretta:

$$\textit{market value} + Ad - Ar$$

La componente "**Ad**" è l'importo dovuto alla controparte del derivato nello scenario di default dell'emittente del sottostante mentre la componente "**Ar**" è l'importo ricevuto dalla controparte del derivato nello stesso scenario.

Single underlying reference name

L'RTS suddivide le esposizioni indirette "single underlying reference name" in tre categorie e individua per ognuna di esse una precisa metodologia per calcolare il valore dell'esposizione indiretta.

¹⁰ L'RTS segue le disposizioni dell'articolo 325 ter quater che prevede, che indipendentemente dal tipo di strumento o operazione che crea l'esposizione, un ente ha un'esposizione corta (ossia un'esposizione negativa) o lunga (ossia un'esposizione positiva) nei casi in cui l'inadempimento di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un guadagno (perdita) per l'ente.

Per una posizione corta, il valore di mercato del derivato o del contratto derivato su crediti deve riflettere che l'ente agisce come venditore dello strumento, mentre per una posizione lunga, l'ente agisce come acquirente.

▪ **Categoria 1: Opzioni su strumenti di debito e di capitale¹¹**

In base a quanto previsto dall'RTS al fine di calcolare la perdita massima delle opzioni è necessario considerare le variazioni dei prezzi delle opzioni stesse che deriverebbero da un default del rispettivo strumento sottostante.

In particolare, per le opzioni call, il valore dell'esposizione indiretta è pari al valore di mercato dell'opzione. Per una posizione lunga in opzioni call l'esposizione è positiva mentre per una posizione corta in opzione call l'esposizione è negativa.

Per le opzioni put, il valore dell'esposizione indiretta è la differenza tra il valore di mercato dell'opzione e il suo prezzo di esercizio. Per una posizione corta in un'opzione put l'esposizione è positiva mentre per una posizione lunga in un'opzione put l'esposizione è negativa.

L'RTS, quindi, stabilisce che il segno e il valore dell'esposizione indiretta per le opzioni deve essere determinato secondo la seguente tabella:

Sign of the exposure / (Exposure value)	Call option	Put option
Long	+ / MV	- / (MV - X)
Short	- / - (MV)	+ / - (MV - X)

Dove:

'MV' è il market value dell'opzione;

'X' è lo strike price (la componente "Ad" è zero in caso di opzione put lunga e la componente "Ar" è zero in caso di opzione put corta. Entrambe le componenti sono a zero in caso opzione call lunga e corta)¹².

¹¹ Le opzioni sono derivati finanziari che danno agli acquirenti (posizione lunga) il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante (ovvero opzioni call e put) a un prezzo concordato entro un determinato periodo o una certa data. Il venditore dell'opzione (posizione corta), invece, ha l'obbligo di consegnare o acquistare il titolo se l'opzione è esercitata dall'acquirente.

¹² Nell'istruzione I0314 vengono descritte le modalità di alimentazione delle opzioni CALL e PUT (posizioni lunghe e posizioni corte).

▪ **Categoria 2: Contratti derivati di credito**¹³

Ai sensi dell'articolo 4 dell'RTS, l'esposizione indiretta sottostante a un contratto derivato di credito è pari al valore di mercato del derivato stesso rettificato dell'importo dovuto o che si prevede di ricevere in caso di inadempimento dell'emittente dello strumento sottostante.

Nel caso di contratti su crediti per i quali l'ente è un acquirente di protezione l'RTS prevede che l'effetto protettivo è riconosciuto come tecnica di attenuazione del rischio di credito (CRM) ai sensi dell'articolo 399 del CRR. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'RTS rilevano solo i contratti su crediti in cui l'ente è venditore di protezione mentre per i contratti per i quali l'ente è un acquirente di protezione, al fine di evitare un doppio conteggio nel riconoscere l'effetto protettivo, il valore dell'esposizione indiretta deve essere considerata pari a zero.

▪ **Categoria 3: altri derivati aventi come sottostante uno strumento di debito o di capitale.**

Questa categoria comprende tutti gli altri derivati non appartenenti alle precedenti categorie, cioè quelli che non sono né opzioni né derivati di credito. In tal caso, per determinare il valore dell'esposizione indiretta degli strumenti di debito o di capitale sottostanti, gli enti trattano tali esposizioni indirette come posizioni in strumenti di debito e di capitale.

Gli enti scompongono i contratti derivati che costituiscono una combinazione di posizioni lunghe e corte in singole gambe dell'operazione e applicano la disciplina sulle grandi esposizioni come se avessero una posizione in ciascuna di tali gambe.

¹³ Il derivato di credito è un contratto finanziario bilaterale il cui pay-off è collegato a un evento creditizio (ad esempio, il flusso di cassa di un CDS è attivato solo da un evento di default). Lo scopo di un derivato creditizio è trasferire il rischio di credito e tutto o parte del flusso di reddito in relazione al mutuatario senza trasferire l'attività stessa. Un derivato creditizio serve come una sorta di polizza assicurativa che consente a un cedente o acquirente di trasferire il rischio derivante da un'attività creditizia (di cui può essere o meno proprietario) al venditore o ai venditori della protezione o alle controparti (es. Swap predefiniti o Swap a rendimento totale). Le opzioni di credit default swap sono derivati di credito ma sono escluse da questa categoria perché sono opzioni e quindi rientrano nella categoria 1.

Per il calcolo delle esposizioni indirette di cui al presente regolamento dovrebbero essere pertinenti solo la/le gamba/e dell'operazione che comportano un rischio di perdita per l'ente in caso di inadempimento.

Ai fini dell'individuazione delle attività sottostanti costituite da titoli di debito e di capitale, da ricomprendere nelle categorie 1 e 3, nella procedura PUMA già esiste un meccanismo (**R03 - RAG-NEW-FTO**) che a partire dalle FTO dei contratti derivati con scambio di capitale (FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81, 01593.01/05 e 01595.01/05) crea la FTO 01063.98 relativa alla posizione corta e la FTO 01063.99 relativa alla posizione lunga dello strumento finanziario sottostante.

Ai fini dell'alimentazione delle attività sottostanti i derivati su crediti, da ricomprendere nella categoria 2, già vengono alimentate le FTA 01594.99 - DETTAGLIO PER DEBITORE della 01594.05.

Al fine di determinare il valore dell'esposizione indiretta, sia del portafoglio banking book sia di quello di negoziazione di vigilanza, è necessario alimentare il nuovo campo **07526 – IMPORTO DA RICEVERE/VERSARE DALLA/ALLA CONTROPARTE (STRIKE PRICE)** da alimentare sulle FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81, 01593.01/05 e 01595.01/05 e sulla FTA 01594.99¹⁴ con campo 05508=0,4.

Multiple underlying reference names

Il gruppo Puma, a seguito di una approfondita analisi, ritiene di poter gestire, le esposizioni indirette di contratti derivati con sottostante le quote di OIC e i contratti derivati su credito "index".

Al fine di riconoscere le attività sottostanti che rientrano nella prima casistica valgono le seguenti regole:

¹⁴ L'informazione sul VM è già presente nell'input Puma (campo 06315).

a) per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OIC è necessario alimentare le seguenti nuove FTA:

- **FTA 03941.01 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO – PARTE NOTA - TITOLI;**
- **FTA 03941.03 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - PARTE NOTA - DEPOSITI;**
- **FTA 03941.05 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - PARTE NOTA - ALTRI FINANZIAMENTI;**
- **FTA 03941.11 SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - PARTE NOTA - DERIVATI.**

b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OIC è necessario alimentare la nuova **FTA 03941.07 - COMPOSIZIONE - QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO -UNKNOWKN EXPOSURE¹⁵.**

Tali FTA devono essere collegate alle FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81, 01593.01/05 e 01595.01/05.

Al fine di identificare i contratti derivati su credito “index” viene utilizzata la FTA 01594.99 con campo 05508 uguale ai valori 5,6.

L’RTS prevede che il calcolo del valore dell’esposizione indiretta di contratti “multiple underlying reference names” si basa sul quadro regolamentare in tema di rischi di mercato mentre l’allocazione di tali esposizioni si basa sul Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. Ciò implica quanto segue:

- se un ente è in grado di scomporre tutte le componenti che costituiscono il sottostante del contratto derivato, il valore dell’esposizione indiretta è calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato ipotizzando il default di ciascuna “underlying reference names”. Conseguentemente, il valore di ciascuna esposizione sottostante per la quale è possibile identificare l’emittente, si aggiunge alle altre esposizioni che l’ente ha nei confronti dello stesso cliente. Viceversa se un ente non riesce a identificare

¹⁵ Le FTA 03941.xx non devono generare rischio di credito e sono alimentate in proporzione alla quota di partecipazione nel fondo. Nella procedura Puma viene già prevista l’alimentazione delle FTA 03940.XX per dare indicazione della scomposizione della quota del fondo di una esposizione diretta (da collegare alle 01063.02/11).

l'emittente dell'esposizione sottostante, il valore dell'esposizione indiretta è assegnato a:

- un cliente distinto se il valore dell'esposizione non supera lo 0,25% del capitale di classe 1 dell'ente o supera lo 0,25% del suo capitale di classe 1 e l'ente può garantire, mediante il mandato dell'operazione, che le esposizioni sottostanti dell'operazione siano non connesse ad altre esposizioni nel suo portafoglio, o
 - al cliente ignoto negli altri casi.
- se un ente non è in grado o sarebbe indebitamente oneroso per l'ente effettuare un look-through, il valore dell'esposizione indiretta è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo del derivato assumendo un default di tutte le “underlying reference names” e tale esposizione viene trattata come se fosse una un'esposizione diretta. In particolare, tale esposizione è assegnata a un cliente distinto se l'esposizione è inferiore o uguale allo 0,25% del capitale di classe 1 dell'ente o al cliente ignoto se l'esposizione è superiore allo 0,25% del suo capitale di classe 1.

Al fine di identificare il valore della singola “underlying reference name” vengono introdotti i nuovi campi importo **07524 – IMPORTO ESPOSIZIONE INDIRETTA PER CONTRATTI DERIVATI CON MULTIPLE UNDERLYING REFERENCE NAMES – POSIZIONE LUNGA** e **07525 – IMPORTO ESPOSIZIONE INDIRETTA PER CONTRATTI DERIVATI CON MULTIPLE UNDERLYING REFERENCE NAMES – POSIZIONE CORTA** da alimentare sulle FTA 01594.99 con campo 05508=5,6 e sulle FTA 03941.XX. In particolare il valore dell'esposizioni complessiva in capo al cliente distinto o ignoto deve essere indicata nel campo importo 07524.